



COMUNE DI BOLTIERE

RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022

Servizio tecnico Responsabile del Servizio Arch. Ivan Aceti	Data di Compilazione 18/12/2023
Descrizione del servizio:	
CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE	

Contratto

OGGETTO: Il servizio concerne l'illuminazione votiva sulle tombe, cappelle, sepolcreti, colombari, ossari, lapidi entro il recinto del Cimitero Comunale.

SOGGETTO AFFIDATARIO: Ditta Epis Felice S.N.C, con sede in Corso Europa n. 25, Scanzorosciate CF e PI 01626770166.

DURATA: Il servizio, giusto contratto stipulato in data 22.06.1984 e successivo atto transattivo avente ad oggetto il rinnovo, approvato, all'esito di un contenzioso, con deliberazione G.C. n. 21/2005, avrà naturale scadenza alla data del 31.12.2024.

MODALITÀ DI ESECUZIONE: La concessione è regolata dalle condizioni di cui all'atto transattivo stipulato in data 28.02.2005 che richiama specificamente la "Polizza di Allacciamento per le utenze" ed il "Capitolato per la Concessione del Servizio di illuminazione elettrica votiva del Cimitero Comunale".

La concessione prevede la gestione del servizio di illuminazione votiva:

- Allaccio, che comprende esclusivamente ordinari lavori di sterro ed interro, apertura e chiusura delle tracce murarie, perforazione lastre di marmo, sigillatura e fornitura conduttore elettrico;
- realizzazione impianto elettrico, che riguarda la sola spesa di corrente, cioè la fornitura e la esecuzione della conduttura, di derivazione in cavetto isolato, secondo le vigenti norme con relative scatole di presa;
- predisposizione e raccolta delle domande da parte dei cittadini, domande di rinnovo, riscossione della tariffa come indicata nel Documento "Polizza di Allacciamento", solleciti;
- manutenzione e riparazione, sostituzione lampadine, vigilanza rete ed impianti;
- consumo di energia elettrica.

Il Prezzo abbonamento come indicato nella Polizza di Allacciamento è stato aggiornato in ragione dell'atto transattivo dall'1.01.2005. Il concessionario corrisponde annualmente un canone per un importo di euro 1.200,00.

In ragione dell'atto transattivo stipulato l'art. 3 prevede anche:

- l'obbligo da parte del concessionario, in caso di lavori di nuova pavimentazione realizzati dal Comune, del completo rifacimento a proprie esclusive spese dell'impianto di illuminazione votiva sia della parte nuova che della parte vecchia;
- la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per il viale centrale della parte vecchia e linee di alimentazione per il regolare funzionamento dei cancelli automatici.

La concessione riguarda i soli servizi di gestione e non si estende in alcun modo alla realizzazione di lavori che sono pertanto gestiti dal Comune in assoluta autonomia.

L'art. 5 dell'atto transattivo stipulato prevede comunque, nel caso in cui vi siano lavori di ampliamento del Cimitero ed il gestore realizzi il relativo impianto di illuminazione votiva, la facoltà da parte del gestore che ha realizzato l'impianto nuovo di proporre un accordo al Comune che preveda anche una possibile proroga del servizio. Trattandosi di una facoltà il Comune è in ogni caso libero di non addivenire all'accordo.

Ad oggi il Comune non ha inteso avvalersi di possibilità in quanto gli interventi ad oggi realizzati (ad es. impianti elettrici ossari), sono stati eseguiti da operatori economici individuati dal Comune medesimo e non sono stati pertanto realizzati dal gestore.

Alla scadenza della concessione l'impianto rientra, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato, nella proprietà del Comune. Il Comune non si è ad oggi avvalso della facoltà di riscatto.

Definizione ex art. 2 c. 1 Dlgs 201/2022

Il servizio di illuminazione votiva è finalizzato ad assicurare ai cittadini il servizio di illuminazione presso il Cimitero e come tale è preordinato ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.

Esso costituisce quindi servizio pubblico di rilevanza economica in quanto:

- si connota come una prestazione rivolta verso la pluralità dell'utenza per la quale sono poste una serie di condizioni funzionali all'esigenza pubblica (accesso universale, non discriminazione economica, tempi e modalità di erogazione stabiliti ecc...);
- si innesta in un settore per il quale esiste una redditività, e quindi una competizione sul mercato.

Il servizio sopra descritto rientra quindi nell'ambito di cui alla *lett c) dell'art. 2 c. 1 del Decreto in oggetto - «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»*: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.*

Il servizio di illuminazione votiva è stato espressamente indicato dal Ministero tra i servizi riconducibili alle definizioni di cui al Decreto legislativo sopra richiamato.

Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (ex art. 14 Dlgs 201/2022)

L'Amministrazione Comunale non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie per gestire direttamente il servizio e pertanto lo ha esternalizzato tramite lo strumento della concessione.

Il modulo per la gestione del servizio è stato ad oggi individuato nella concessione di servizi che prevede:

- a) strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario-gestore;
- b) riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
- c) esternalizzazione di tutte le attività di manutenzione, riparazione, consumi, riscossione contributi tariffari.

L'affidamento originario, ormai datato, di durata ventennale è stato effettuato alla luce delle disposizioni vigenti nel 1984. La precedente concessione è stata stipulata nelle forme di cui al R.D. 15.10.1925 n. 2578.

Il nuovo affidamento, e dunque il rinnovo di ulteriori 20 anni è stato effettuato tramite un accordo transattivo a seguito di un lungo contenzioso con la Ditta.

In relazione alle criticità del suddetto affidamento alla luce delle normative nel frattempo intervenute (art. 34 del D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 ed art. 23 bis comma 9 del D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008) il Comune ha chiesto al concessionario in data 11.06.2015 la riconsegna dell'impianto a cui la Ditta non ha ottemperato avendo l'atto transattivo fissato la scadenza al 31.12.2024.

Non essendovi interpretazioni univoche in relazione alle normative sui pubblici servizi è stato richiesto e poi sollecitato apposito parere all'ANAC (chiedendo, nell'ambito di un'attività di consulenza precontenzioso, di verificare l'applicazione di tale normativa al caso concreto per non incorrere in affidamenti illegittimi). L'ANAC in data 17.11.2015 ha inviato una nota di risposta al Comune di Boltiere ritenendo che la richiesta di parere non fosse specificamente ricompresa tra le sue funzioni né consultive, né di componimento delle controversie. A seguito della reiterata richiesta di riesame inviata dal Comune di Boltiere in data 20.01.2016 l'ANAC ha confermato la propria risposta ritenendo pertanto con nota inviata in data 7.09.2016 di non esprimere alcun parere.

Elementi necessari alla relazione annuale di cui all'art. 30 Dlgs 201/2022:

1. Condizioni del servizio affidato dal punto di vista economico

Le caratteristiche economiche del servizio possono essere così sintetizzate:

- il prezzo delle tariffe all'utente si intende comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sulla ditta concessionaria a qualunque titolo, secondo le condizioni specificate nei documenti quali il Capitolato Speciale e la Polizza di Allacciamento;
- la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente i contributi negli importi determinati indicati nei documenti citati;
- il concessionario deve corrispondere un canone annuo che non è mai stato adeguato;
- non sono previste compensazioni da parte del Comune al concessionario;
- non sono previsti investimenti né lavori essendo la concessione di soli servizi.

Il servizio è finanziato prevalentemente dai corrispettivi introitati dal concessionario dagli utenti del servizio di illuminazione votiva.

Con deliberazione G.C. n. 21/2005 in occasione dell'approvazione dell'atto di transazione le parti hanno definito di adeguare ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2°, del relativo "Capitolato per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva del Cimitero Comunale", approvato con propria deliberazione n. 103/bis del 12/06/1975, i prezzi e le condizioni di impianto e di abbonamento per le singole utenze, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, come segue:

- Prezzo in abbonamento annue € 9,63= + I.V.A. e spese postali;
- Costi di allacciamento: Loculi ed ossari: € 12,50= + I.V.A.;
- Tombe: € 17,82= + I.V.A.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.1998 l'Amministrazione Comunale, oltre a determinare le tariffe per le concessioni cimiteriali, compresi gli allora "Nuovi loculi" interrati, ha stabilito che il comune si sarebbe fatto carico dell'onere delle spese dell'illuminazione votiva per l'impianto relativo ai suddetti loculi interrati;

2. Situazione dal punto di vista della qualità del servizio – obblighi indicati nel contratto di servizio - criticità e considerazioni finali

Il servizio di cui trattasi ha già subito nel 2004 una rinegoziazione ed un rinnovo alle medesime condizioni in ragione di un contenzioso. Non è stato pertanto possibile innovare, né aggiungere nulla nella qualità e miglioramento del servizio che rimane pertanto quello di gestione, secondo le vigenti norme tecniche, della illuminazione elettrica votiva come sopra indicata. La concessione, che origina da un precedente affidamento, non contempla gli elementi previsti per le concessioni di servizi nella normativa attuale (non avendo ad esempio avuto dall'origine un piano economico finanziario).

A seguito del rifiuto della Ditta a riconsegnare gli impianti e di richieste di parere rimaste inevase in fase di precontenzioso all'ANAC, relativamente alla legittimità dell'affidamento in essere, si è poi aperta, a partire dal 21.12.2017 (richiesta legale da parte della Ditta), un'ulteriore fase di criticità nei rapporti tra il Comune ed il gestore del servizio con una corrispondenza legale tra la Ditta ed il Comune medesimo.

Le criticità hanno riguardato, come da corrispondenza agli atti, aspetto esecutivi del servizio (tra cui la realizzazione di alcuni interventi e relativi allacci, pagamenti e relativa tempistica del canone sulla realizzazione di ossari/cinerari, richieste di adeguamenti tariffari e di riequilibrio gestionale). La fitta corrispondenza sulle suddette pretese ha condotto anche ad alcuni incontri con la Ditta ed a continue interlocuzioni che hanno tuttavia tenuto conto, nel delicato periodo del periodo pandemico, della necessità di regolarità e non interruzione del servizio.

Da ultimo il Comune di Boltiere, a seguito di rinnovato invito al concessionario ad adempiere ad i propri obblighi di allaccio impianti per interventi realizzati sugli ossari, ha inviato apposito atto ai sensi del Capitolato di servizio che potrebbe comportare anche l'avvio di un procedimento di risoluzione del contratto.

Eventuali provvedimenti di decadenza del contratto anche in autotutela dovranno tuttavia essere attentamente valutati alla luce delle vigenti disposizioni tenendo conto della naturale scadenza del contratto al 31.12.2024 e dunque della inutilità di avviare lunghi e costosi contenziosi ad un anno dalla scadenza.

Si cercherà pertanto di far ottemperare il gestore ai propri obblighi di servizio pubblico avviando nel corso dell'anno 2024 le necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.

Il Responsabile Settore Tecnico

Arch. Ivan Aceti